



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 febbraio 2023 n.32

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 9 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche e il Decreto Delegato 26 gennaio 2023 n.7;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 27 febbraio 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SPECIALE SULLE IMPORTAZIONI
DI BENZINA, DI GASOLIO E DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) AD USO
CARBURANTE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEI PROVVEDIMENTI FISCALI
DI CUI AL DECRETO DELEGATO 6 AGOSTO 2012 N. 114 E SUE SUCCESSIVE
MODIFICHE**

Art. 1

(Modifica aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti ad uso carburante)

1. Le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195, sono ridotte, limitatamente al periodo di cui al successivo articolo 2, nelle seguenti misure:
 - a) benzina uso carburante euro al litro - **0,05**
 - b) gasolio uso carburante euro al litro - **0,05**
 - c) gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante euro al kg. - **0,0511**
euro al litro - **0,0281**

Art. 2

(Disposizioni applicative)

1. La riduzione delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di cui al superiore articolo 1 ed il conseguente adeguamento dell'aliquota dell'imposta speciale del gasolio agricolo, si applica a decorrere dall'1 marzo 2023 fino al 31 marzo 2023.
2. A decorrere dall'1 aprile 2023, il presente decreto delegato cessa i suoi effetti e si applicano le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195.

Art.3

(Adeguamento provvedimenti fiscali)

1. Limitatamente agli acquisti effettuati dall'1 marzo 2023 al 31 marzo 2023, le riduzioni delle accise previste ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114 e successive modifiche, sono definite rispettivamente nella misura di 20 centesimi di euro e di 8 centesimi di euro a litro.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini